

COMUNE DI CORINALDO  
(PROVINCIA DI ANCONA)  
COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 22-12-23

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la sala consiliare, con le formalità dovute dalla legge comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

=====

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024**

=====

Aloisi Gianni	P	ALOISI ALESSANDRO	A
OLIVIERI LUCA	P	BELLAGAMBA ERICA	P
PAOLINI MARIA LORENZA	P	FABRI GIORGIA	A
PIERANGELI LAURA	P	GIRALDI LUCIA	P
SPALLACCI FRANCESCO	P	MAORI MORENA	P
BETTINI SARA	P	SEBASTIANELLI RAFFAELE	P
BALDASSARRI MATTEO	P		

=====

Assegnati n. 13 Presenti n. 11  
In carica n. 13 Assenti n. 2  
E' altresì presente l'Assessore Simonetti Mirka.

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PIERANGELI LAURA in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267) il Segretario comunale dott.ssa Bonanni Marcella.
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori i Signori:

BALDASSARRI MATTEO  
BELLAGAMBA ERICA  
GIRALDI LUCIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18/08/2000,n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente deliberazione dai competenti responsabili di servizio;

PIERANGELI LAURA

Presidente del Consiglio

Passiamo subito alla promozione del quinto punto proposta N. 71 "Approvazione aliquote detrazioni per l'applicazione dell'imposta principale propria IMU anno 2024".

Chiedo all'Assessore Bettini di esporre il punto. Grazie.

BETTINI SARA

Assessore

Buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa. Sì, andiamo questa sera ad approvare quelle che sono le aliquote e le detrazioni per quella che è l'imposta IMU per l'anno 2024. L'IMU che era nata come imposta IUC, in questo momento la IUC non esiste più, e quella parte che era parte della IUC, Tasi e Tari sono state suddivise. La Tasi è stata cancellata e conglobata all'interno dell'IMU, e invece per quanto riguarda appunto le tariffe che questa sera andremo ad approvare sono le aliquote che in realtà abbiamo approvato le stesse nel bilancio precedente a maggio. Quindi abbiamo cercato di mantenere la stessa tassazione proprio perché secondo questa Amministrazione è giusto, insomma, lasciare in qualche modo un aiuto alle famiglie, e quindi il minimo tassabile. Non vado ad elencare naturalmente tutte le aliquote perché avete ricevuto le varie tabelle. Faccio soltanto qualche esempio, per quanto riguarda l'abitazione principale avremmo potuto aumentarla fino a un 6 x 1000, ma in realtà l'abbiamo lasciata al 5.50. Ci sono delle aliquote che sono state azzerate come fabbricati rurali ad uso strumentale, ci sono delle aliquote che sono esenti già per natura, per esempio sui terreni agricoli, abitazioni in comodato ai parenti in linea retta. Qui addirittura abbiamo un'aliquota più bassa per quello che è l'aliquota base perché l'aliquota base è l'8,60 in realtà la nostra applicazione è il 7,60, quindi diciamo che nell'insieme abbiamo cercato di mantenere insomma tutte le aliquote basse. Ho fatto fare anche un raffronto agli uffici per capire come, quello che è, per quanto riguarda questa tassa, rispetto ad altri Comuni, se siamo in linea, siamo tra i due, tre Comuni della Valle che hanno questa imposta, parlando di aliquota base e della parte edificabile più bassa. Per quanto riguarda il calcolo che poi è stato poi confluito nelle entrate del bilancio che questa sera andiamo ad approvare, l'importo calcolato è 676.000,00 euro, e abbiamo lasciato le scadenze sempre al 16 giugno, al 16 settembre quindi sempre in due rate. grazie.

PIERANGELI LAURA

Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Bettini. Chiedo ai Consiglieri se ci sono interventi, o anche che chiarimenti. Non ci sono chiarimenti, non c'è richiesta di intervento, quindi passiamo alla votazione.

Favorevoli alla proposta n. 71, prego. Contrari 0. Astenuti 3. Grazie.

Votiamo subito per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari 0, astenuti 3, grazie.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

**ATTESO** pertanto che con l'abolizione della "iuc" viene di fatto abolita la componente "tasi" (tributo per i servizi indivisibili) con conseguente unificazione imu-tasi nella imposta municipale propria (imu) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

**VISTA** la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" con la quale è stato tra l'altro stabilito in materia IMU :

837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

LEGGE DI BILANCIO 2023 – AGGIUNTO IL PERIODO SEGUENTE - *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
«In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

LEGGE DI BILANCIO 2023 – AGGIUNTO IL PERIODO SEGUENTE - *In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*

**TENUTO CONTO** che con la sentenza n. 209 del 2022, la Corte Costituzionale ha di fatto completamente riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale; Dopo aver rilevato sostanzialmente il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, la

Corte ha proceduto a dichiarare l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale e a "riscriverla" in maniera costituzionalmente orientata;

**EVIDENZATO**, in sintesi, che per la Corte Costituzionale il riferimento al "nucleo familiare" non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali; pertanto "la nuova" definizione di abitazione principale alla quale attenersi dovrà essere la seguente:

**«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»** e quindi sarà importante la verifica della "dimora abituale" del soggetto passivo;

**VISTO il D.M. 20 luglio 2021** con il quale sono state definite le **Specifiche tecniche per invio telematico delibere a partire dall'anno 2022**, in particolare :

#### **- Articolo 1 "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere"**

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

#### **- Articolo 2 "Procedura di inserimento delle delibere"**

1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all'inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi.

2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.

3. Il controllo di cui al comma 1 viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le 48 ore successive alla data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito dello stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui al comma 2. Inoltre, una ricevuta dell'esito del controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale

#### **2. Formati ammessi (specifiche tecniche di cui all'Allegato A)**

Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PADES (PDF) Advanced Electronic Signatures con estensione .pdf, che, a differenza del formato CADES per cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica, è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato

c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;

d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

In alternativa, l'Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19-04-2023 con la quale sono state approvate le Aliquote IMU anno 2023, pubblicato sul Portale del Federalismo in data 15-05-2023;

**VISTO** il vigente Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 04/06/2020 e pubblicata sul portale del federalismo in data 01/07/2020;

**TENUTO CONTO** che la **disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** in vigore dal 1 gennaio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

**1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** **l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.**

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**TENUTO CONTO** della Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale), con la quale viene, tra l'altro, stabilito, che per l'annualità 2020, considerato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n.160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

**Art.1 comma 756 Legge del 27/12/2019 n. 160** (In vigore dal 01/01/2023 - Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1) : *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

**Art.1 comma 757 Legge del 27/12/2019 n. 160** (In vigore dal 01/01/2020) : *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il*

*prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

**EVIDENZIATO che nella G. U. n. 172 del 25 luglio 2023** è stato pubblicato il **decreto 7 luglio 2023** con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

**VISTA la LEGGE 27 novembre 2023, n. 170** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

**Art. 6 - ter**

**(Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)**

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, **l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.**

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1<sup>^</sup> comma e 147 bis, 1<sup>^</sup> comma, T.U.E.L.;

ATTESO, altresì, che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: //

Astenuti: n. 3 (Sig. Cons. Giraldi, Maori, Sebastianelli)

## **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024:**

TIPOLOGIA	ANNO 2024 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	AZZERAMENTO
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI <i>(dal 01/01/2022)</i>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>  (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	ESENTI
<b>AREE FABBRICABILI</b>	8,60
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota ridotta al 7,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</u>	7,60
Fabbricati delle imprese <u>utilizzati direttamente</u>  (categoria D esclusi D5)	7,60
Fabbricati <b>categoria D/5</b>	9,60
Fabbricati delle imprese <u>NON</u> utilizzati direttamente ( <b>categoria D</b> esclusi D5)	9,00
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,60
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b>  riduzione di imposta al 75 per cento.	9,60
<b>PENSIONATI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE - art. 1 comma 48) della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.</b> A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti	9,60

nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è <b>applicata nella misura della metà (50%)</b>	
--	--

**3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2024; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;**

5. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto, ex art.134, 4<sup>^</sup> comma, T.U.E.L. a seguito di votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: //

Astenuti: n. 3 (Sig. Cons. Giraldi, Maori, Sebastianelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Corinaldo, 04-12-2023

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Lucio Guerra

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Corinaldo, 14-12-2023

**IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI**  
Dott.ssa Marinella Sebastianelli

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Bonanni Marcella

**IL PRESIDENTE**  
PIERANGELI LAURA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 31-01-24 al 15-02-24, come prescritto dall'art. 124, comma 1^,  
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno  
;

Dalla Residenza Municipale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Bonanni Marcella